

Civile Sent. Sez. 1 Num. 10643 Anno 2015

Presidente: SALVAGO SALVATORE

Relatore: NAPPI ANIELLO

Data pubblicazione: 22/05/2015

SENTENZA

sul ricorso proposto da



- ricorrente -

Contro



754
2015



_____ come da mandato a margine del controri-
corso

- controricorrente -

avverso

la sentenza n. 1169/2011 della Corte d'appello di
Venezia, depositata il 2 maggio 2011

Sentita la relazione svolta dal Consigliere dott.
Aniello Nappi

uditi i difensori, avv. _____ per il ricorrente
principale, e avv. _____ per il controricorrente

Udite le conclusioni del P.M., dr. Rosario Giovanni
Russo, che ha chiesto accoglimento dei primi due
motivi di ricorso; rigetto o assorbimento solo del
ricorso proposto da _____ in proprio;
inammissibilità altri ricorsi; cassazione con rin-
vio.

Svolgimento del processo

Con la sentenza impugnata la Corte d'appello di Ve-
nezia, in riforma della decisione di primo grado,
ha rigettato la domanda proposta da Angelo Berta-
gno, in proprio e quale socio della snc Bertagno
Angelo & Luigi, per la condanna del fratello Luigi
Bertagno al risarcimento dei danni da concorrenza
sleale.



Hanno ritenuto i giudici del merito che [redacted] non sia legittimato ad agire per concorrenza sleale né a titolo individuale, non avendo in corso alcuna attività imprenditoriale, né quale legale rappresentante della società in nome collettivo, che aveva cessato la propria attività in conseguenza di una convenzione stipulata dai due soci. Con scrittura privata del 12 novembre 1993 i fratelli [redacted] avevano infatti convenuto la scissione dell'azienda sociale in due unità aziendali autonome e la cessazione dell'attività imprenditoriale della società, salvo la ultimazione degli affari in corso entro il 31 dicembre 1993.

Contro la sentenza d'appello [redacted] ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi d'impugnazione, cui resiste con controricorso Luigi Bertagno.

Motivi della decisione

1.1- Il controricorrente ha eccepito l'inammissibilità del ricorso in ragione della triplice veste assunta da [redacted], che ha dichiarato di proporre l'impugnazione anche per due società, una di persone l'altra di capitali.

L'eccezione è peraltro infondata.



Il riferimento alla [redacted] s.r.l. deve ritenersi dovuto a un errore materiale, perché il giudice del merito aveva già rilevato l'estraneità di questa società al giudizio e questa pronuncia non risulta impugnata.

Quanto alla snc [redacted] legittimamente rappresentata dal [redacted] sarà valutato il fondamento delle sue pretese.

1.2- Con il primo motivo il ricorrente deduce violazione e falsa applicazione degli art. 1362, 1363, 1366, 1367, 1369, 2082, 2598, 2600 c.c., e con il secondo motivo vizi di motivazione della decisione impugnata, lamentando che, in ragione di un'errata interpretazione della scrittura privata del 12 novembre 1993, i giudici del merito abbiano arbitrariamente escluso la sua qualità di imprenditore chiaramente risultante dalla scissione dell'azienda sociale in due distinte aziende individuali in capo a ciascuno dei soci.

Con il terzo motivo il ricorrente deduce violazione e falsa applicazione dell'art. 112 c.p.c., e vizi di motivazione della decisione impugnata, lamentando che i giudici d'appello abbiano omissis di pronunciarsi sul motivo di impugnazione con il quale egli aveva censurato la liquidazione equitativa del



danno da parte del tribunale; e abbiano erroneamente disatteso le sue richieste istruttorie.

2. Sono fondati e assorbenti i due primi motivi d'impugnazione.

Secondo la giurisprudenza di questa corte in tema di concorrenza sleale, infatti, «ai fini della pronuncia di condanna generica al risarcimento dei danni non si richiede che un danno sia stato già prodotto in relazione ad una attività concorrenziale in atto, essendo invece sufficiente una situazione di concorrenza potenziale» (Cass., sez. I, 12 febbraio 2009, n. 3478, m. 606757). In particolare si ritiene che una situazione di concorrenza potenziale risulti «ravvisabile sia in relazione ad una possibile estensione o espansione nel futuro dell'attività imprenditoriale concorrente (purché nei termini di rilevante probabilità), sia nell'ipotesi di attività preparatorie all'esercizio dell'impresa, quando si pongano in essere fatti diretti a dare inizio all'attività produttiva» (Cass., sez. I, 15 dicembre 1994, n. 10728, m. 489211).

Nel caso in esame un'attività produttiva era in ~~re-~~altà già in corso da parte di una società di persona composta dai fratelli di cui la scrit-



tura privata aveva programmato lo scioglimento. Sicché la società, in quanto avviata alla liquidazione, non poteva «essere soggetto passivo di atti di concorrenza sleale per sviamento di clientela o sottrazione di dipendenti» (Cass., sez. I, 30 agosto 1994, n. 7577, m. 487791). Tuttavia un danno da concorrenza sleale poteva certamente prodursi per le attività economiche connesse alle due aziende che, dalla scissione dell'impresa sociale originariamente unitaria, si avviavano a costituirsi in capo ai due fratelli [redacted].

Sicché una situazione di concorrenza potenziale era certamente configurabile in relazione all'imminente ripresa delle due distinte attività imprenditoriali, posto che l'originaria unitarietà dell'impresa rendeva altamente probabile che potessero risultare improntate a sleale concorrenza le modalità di inizio di ciascuna delle due attività produttive. E la effettività del danno lamentato da Angelo Bertagno andrà accertata nel merito.

L'accoglimento dei due primi motivi di ricorso, con la cassazione della sentenza impugnata, comporta l'assorbimento del terzo motivo relativo alla liquidazione del danno.

P.Q.M.

7

La Corte in accoglimento dei due primi motivi del ricorso, assorbito il terzo, cassa la sentenza impugnata e rinvia anche per le spese alla Corte d'appello di Venezia in diversa composizione.

Roma, 29 aprile 2015

Il Presidente

